

## LO SPORT IN COSTITUZIONE

Abbiamo **votato a favore** della proposta di legge costituzionale per introdurre l'attività sportiva tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione.

Con questa legge viene modificato **l'articolo 33 della Carta costituzionale**, aggiungendo un nuovo ed ultimo comma, il quale stabilisce che **“la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”**.

**La proposta di legge costituzionale AC 715**, abbinata con AC 212, AC 337, AC 423, AC 904 e con AC-337 (sostanzialmente analoga nelle finalità, ma differente sotto il profilo della collocazione e del contenuto normativo), è stata trasmessa dal Senato, dopo essere stata approvata in prima deliberazione (AS 13, che ha assorbito gli identici AS 135 e AS 152) nella seduta del 13 dicembre 2022 con 145 voti favorevoli e 4 astenuti.

**Alla Camera è stata votata all'unanimità**. Ora il progetto di legge costituzionale deve fare un'ulteriore lettura al Senato, per poi arrivare alla seconda deliberazione della Camera.

Già nella scorsa legislatura siamo andati vicini all'approvazione di questa modifica, mancò solo l'ultima deliberazione della Camera. Ma quella che era stata la scelta della scorsa legislatura è stata confermata. Allora come oggi, infatti, **è prevalsa l'opzione favorevole all'intervento sull'articolo 33 della Costituzione**, rispetto alle ipotesi alternative di intervenire sugli articoli 9 o 32.

Come ha sottolineato [Mauro Berruto PD-IPD co-relatore](#) alla Camera del provvedimento “da un lato si è preferito non intervenire sui principi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione e, dall'altro lato, si è ritenuto **l'articolo 33 della Costituzione, che tratta di arte, di scienza, di istruzione e di cultura, la collocazione normativa più idonea, anche in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo**”.

Con la modifica dell'articolo 33 della Costituzione, dunque, **la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva**. La scelta del verbo riconoscere vuol dire che **l'attività sportiva è una realtà preesistente**, di

**cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.**

Viene sottolineato per primo **il valore educativo dello sport**, a cui si affianca **quello sociale**, in quanto fattore di aggregazione e di inclusione, e infine **quello legato alla salute**, intesa come benessere psicofisico, non solo come assenza di malattia.

Durante la [dichiarazione di voto Mauro Berruto](#), tra le altre cose, ha evidenziato che **“lo sport fa due grandi cose**: da un lato, lo sport praticato, agito, indipendentemente dal talento, dal livello, **genera benessere**, salute e contribuisce a definire il sé e la relazione con gli altri, compagni di squadra o avversari che siano; dall'altro lato, **lo sport produce uno spettacolo e, di conseguenza, ispirazione**. Lo sport ricerca la paura, per dominarla, la fatica, per trionfare su di essa, la difficoltà, per vincerla, diceva Pierre de Coubertin; eccola, allora, una buona definizione di sport, potrebbe essere questa: **l'arte del mettersi alla prova**, non perché sia facile, non perché sia comodo; anzi, la difesa del valore della fatica come vera medicina del mondo forse resta soltanto appannaggio dello sport, lo dimostravano già gli atleti che gareggiavano nell'antica Olimpia”. E infine che **“lo sport non insegna a vincere: lo sport insegna a perdere**, perché nello sport si perde molto di più di quanto si vinca e, in questa nostra società della prestazione ipercompetitiva, che avviene qualche volta in modo feroce, **il valore non della sconfitta in sé, ma di cosa tu fai con la sconfitta, come a essa reagisci**, in maniera proattiva, è un insegnamento prezioso”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva" (approvato in prima deliberazione al Senato AS 13) [AC 715 e abb.](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

## ARTICOLO 33 COST.

| <b>Costituzione</b><br><i>Testo vigente</i>  | <b>Costituzione</b><br><i>Testo modificato da AC 715, 212,<br/>423 cost.</i>  |
|--|---|
| <i>Articolo 33</i>   | <i>Articolo 33</i>  |
| L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.  | - identico  |
| La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.   | - identico  |
| Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.   | - identico  |
| La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. | - identico  |
| E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.   | - identico  |
| Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.  | - identico  |
|  | <b>La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme in tutte le sue forme.</b> |